

NUOVA LEGGE SULLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI

SINTESI DELLE MODIFICHE ADOTTATE NELL'AMBITO DELLA REVISIONE TOTALE DEL DIRITTO SULLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI

CANCELLERIA FEDERALE, SEZIONE DEL DIRITTO

11 febbraio 2005

SOMMARIO

1	<u>INTRODUZIONE</u>	<u>2</u>
2	<u>PUBBLICAZIONE DEL DIRITTO INTERNO.....</u>	<u>3</u>
2.1	CONTENUTO	3
2.2	TEMPESTIVITÀ DELLA PUBBLICAZIONE.....	3
3	<u>PUBBLICAZIONE DI TESTI DI DIRITTO INTERNAZIONALE.....</u>	<u>4</u>
3.1	CONTENUTO.....	4
3.2	TEMPESTIVITÀ DELLA PUBBLICAZIONE.....	4
4	<u>EFFETTO GIURIDICO DELLA PUBBLICAZIONE.....</u>	<u>5</u>
5	<u>PUBBLICAZIONE MEDIANTE RIMANDO: ECCEZIONI ALL'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE NELLE LINGUE UFFICIALI</u>	<u>5</u>
6	<u>PUBBLICAZIONE IN FORMA ANONIMA NELLA VERSIONE ELETTRONICA DI TESTI CONTENENTI DATI PERSONALI.....</u>	<u>6</u>
7	<u>CONSEGNA GRATUITA DELLA RU, DELLA RS E DEL FF</u>	<u>6</u>
8	<u>COMPETENZA DEI SERVIZI.....</u>	<u>7</u>
8.1	SERVIZIO COMPETENTE IN MATERIA	7
8.1.1	DECISIONI CONCERNENTI LA PUBBLICAZIONE	7
8.1.2	FORNITURA TEMPESTIVA DEI TESTI DA PUBBLICARE.....	7
8.1.3	COLLABORAZIONE NELL'AMBITO DELLA FASE FINALE DI PREPARAZIONE DEI TESTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE	7
8.1.4	SEGNALAZIONI.....	7
8.2	DIREZIONE DEL DIRITTO INTERNAZIONALE PUBBLICO	8
8.3	CENTRO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI.....	8
8.4	SERVIZI DI TRADUZIONE/SEGRETERIA PER LA SVIZZERA ITALIANA DELLA CANCELLERIA FEDERALE (SSI).....	9
8.5	UFFICIO FEDERALE DELLE COSTRUZIONI E DELLA LOGISTICA	9
9	<u>SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA</u>	<u>9</u>

1 Introduzione

La revisione totale della legge sulle pubblicazioni ufficiali¹ (LPubl) e la nuova ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali² (OPubl) sono entrate in vigore il 1° gennaio 2005. Le nuove normative sostituiscono la legge del 21 marzo 1986 sulle pubblicazioni ufficiali nonché l'ordinanza del 15 giugno 1998 sulle pubblicazioni ufficiali e l'ordinanza dell'8 aprile 1998 concernente la pubblicazione elettronica di dati giuridici, precedentemente in vigore. Nella misura in cui si sono consolidate, le disposizioni del diritto previgente sono state riprese nel nuovo diritto sulle pubblicazioni ufficiali; inoltre il nuovo disciplinamento codifica una prassi sviluppatasi già in applicazione del diritto previgente.

Gli aspetti principali della revisione concernono la garanzia della pubblicazione tempestiva dei testi cui si applica la legge sulle pubblicazioni ufficiali - segnatamente dei testi di diritto internazionale -, la definizione più precisa degli effetti giuridici derivanti dalla pubblicazione di testi giuridici nella RU, la garanzia di una qualità ottimale nella pubblicazione di testi giuridici che, a causa del loro particolare carattere sono pubblicati esternamente alla RU (rimandi) nonché la descrizione più precisa del contenuto dei testi da integrare nella RU e nel Foglio federale. Diverse disposizioni riguardano la relazione fra la pubblicazione in forma stampata e quella in forma elettronica, ora disciplinata nella legge; tale relazione assume importanza nella definizione dei testi determinanti in caso di differenze testuali e nella garanzia della

¹ Legge federale del 18 giugno 2004 sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale (RS 170.512; RU 2004 4929).

² Ordinanza del 17 November 2004 sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale (RS 170.512.1; RU 2004 4937).

protezione dei dati nella pubblicazione di testi contenenti dati personali protetti nonché nella consegna di dati giuridici a terzi.

Le spiegazioni seguenti hanno carattere indicativo e vertono sulle principali novità della legge nonché sugli aspetti che derogano alla prassi precedentemente in vigore. La Cancelleria federale è a disposizione per ulteriori informazioni (Sezione del diritto: tel. 23741).

2 Pubblicazione del diritto interno

2.1 Contenuto

Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) e Raccolta sistematica del diritto federale (RS):

Diversamente dalla vecchia normativa, il nuovo diritto sulle pubblicazioni ufficiali esclude dalla RU e dalla RS gli accordi intercantonali (concordati). Per contro, gli accordi conclusi fra Confederazione e Cantoni devono essere pubblicati nella misura in cui adempiano le condizioni di cui all'articolo 4 LPubl.

Foglio federale:

Rispetto alla normativa precedente, la nuova LPubl descrive in modo più dettagliato i testi che devono essere integrati nel FF (art. 17 segg.). Si tratta segnatamente di testi che rientrano nel contesto del Consiglio federale o dell'Amministrazione federale ed esplicano effetti rilevanti o che rivestono una notevole importanza generale, quali segnatamente le istruzioni del Consiglio federale emanate in forma di atto normativo nonché le convenzioni di prestazioni, le linee direttive e gli obiettivi strategici nonché le convenzioni amministrative importanti del Consiglio federale (art. 18 LPubl). Vanno evitate nella misura del possibile le pubblicazioni di testi rilevanti del FF in stampe separate esterne al FF. Il rapporto del Consiglio federale sulla sua gestione, pubblicato finora separatamente, sarà pubblicato nel FF a partire dal 2007 (art. 45 OPubl). Come finora, permarrà esterna al Foglio federale soltanto la pubblicazione dei messaggi sul bilancio di previsione e sul conto di Stato (art. 19 OPubl).

2.2 Tempestività della pubblicazione

Il nuovo diritto in materia di pubblicazioni ufficiali disciplina più dettagliatamente di quello precedente le misure che il servizio competente in materia deve prendere in vista di una pubblicazione tempestiva nella RU (art. 30 e 31 OPubl). Le disposizioni codificano essenzialmente la prassi già esistente. Va osservato in particolare che i testi devono essere tempestivamente forniti al competente Centro delle pubblicazioni ufficiali della Cancelleria federale (CPU), segnatamente nella loro ultima versione appurata e nelle lingue ufficiali richieste. Nel caso di una pubblicazione ordinaria, la consegna al CPU avviene tempestivamente qualora i testi gli siano forniti al più tardi *dopo* l'ultima consultazione degli uffici e da due a tre settimane *prima* dell'avvio della procedura di corapporto, affinché i testi rivisti dalla Cancelleria federale giungano alla procedura di corapporto e al Consiglio federale. Gli atti normativi emanati da un'istanza inferiore al Consiglio federale devono essere forniti *prima* della decisione dell'istanza competente (ad es. direzione del dipartimento o dell'ufficio).

Siccome nella prassi i testi sono redatti dapprima in una sola lingua ufficiale, la redazione delle traduzioni nelle altre lingue ufficiali, la quale spesso avviene "all'ultimo momento", causa non di rado ritardi nell'iter di pubblicazione. Il nuovo articolo 31 OPubl disciplina chiaramente i termini entro i quali devono essere disponibili i testi nelle diverse lingue (cfr. schema dello svolgimento allegato).

3 Pubblicazione di testi di diritto internazionale

3.1 Contenuto

Il nuovo diritto sulle pubblicazioni ufficiali limita leggermente la dimensione dei testi sottostanti all'obbligo di pubblicazione. In particolare vanno menzionate le seguenti modifiche:

- Di principio i trattati internazionali di portata limitata (art. 7a cpv. 2 LOGA, RS 172.010) non sono più pubblicati nella RU (art. 3 cpv. 3 LPubl). L'articolo 2 OPubl disciplina i casi in cui siffatti trattati devono essere pubblicati in via eccezionale.
- I trattati internazionali la cui durata di validità non supera i 6 mesi sono pubblicati nella RU soltanto nel caso in cui la loro durata di validità è prolungata (art. 3 cpv. 3 LPubl, art. 3 OPubl).
- La prima pubblicazione di un trattato internazionale multilaterale nella RU è accompagnata dalla pubblicazione del suo campo d'applicazione (elenco degli Stati che hanno aderito al trattato). L'aggiornamento di quest'ultimo è pubblicato soltanto quando sono intervenute cinque modifiche (adesioni o denunce), ma al più tardi tre anni dopo la prima modifica non pubblicata (art. 4 cpv. 1 OPubl). La Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP) del Dipartimento federale degli affari esteri gestisce una banca dati accessibile a tutti; la banca dati è aggiornata settimanalmente e riporta la versione più recente dei campi d'applicazione (<http://www.eda.admin.ch/eda/g/home/foreign/intagr/dabase.html>).
- Sono ancora pubblicati nella RU soltanto le riserve, le dichiarazioni, le obiezioni e le comunicazioni apportate dalla Svizzera a un trattato internazionale (art. 4 cpv. 2 OPubl). Per contro le riserve, le dichiarazioni, le obiezioni e le comunicazioni di altri Stati membri non vi sono più pubblicate. Sull'elenco del campo d'applicazione, gli Stati che hanno apportato riserve, dichiarazioni, obiezioni o comunicazioni sono contrassegnati da un asterisco (art. 4 cpv. 3 OPubl). La banca dati summenzionata del DDIP contiene la versione più recente anche riguardo a questi dati.
- I testi che devono essere tenuti segreti nell'interesse della difesa nazionale non sono pubblicati nella RU (art. 6 LPubl). Tali testi possono consistere in atti normativi della Confederazione e in trattati internazionali. Essi vanno tuttavia comunicati alla Cancelleria federale, affinché questa possa adempiere il suo obbligo d'informazione nei confronti della Delegazione delle Commissioni della gestione (art. 53 legge sul Parlamento, RS 171.10, art. 8 OPubl).
- Le risoluzioni internazionali, prese segnatamente da comitati misti e non contenenti disposizioni legislative, sono pubblicate nella RU in forma di una comunicazione (art. 6 lett. d OPubl)³.

3.2 Tempestività della pubblicazione

In futuro anche i testi di diritto internazionale saranno pubblicati nella RU di regola almeno 5 giorni prima della loro entrata in vigore (art. 7 cpv. 1 LPubl)⁴. Sono ammesse le eccezioni all'articolo 7 cpv. 1 LPubl unicamente in caso di trattati internazionali la cui entrata in vigore non è ancora nota al momento della loro approvazione. Tali trattati devono essere pubblicati appena ne è resa nota l'entrata in vigore (art. 7 cpv. 2 LPubl).

Lavori preparatori da avviare tempestivamente

³ Naturalmente dev'essere pubblicato l'allegato della risoluzione contenente le disposizioni giuridiche.

⁴ La vecchia legge sulle pubblicazioni disciplinava invece che una pubblicazione di siffatti testi doveva avvenire "per quanto possibile" 5 giorni prima della sua entrata in vigore.

- Una versione autentica dei trattati internazionali e delle risoluzioni internazionali dev'essere redatta per quanto possibile in una lingua ufficiale (tedesco, francese o italiano) della Confederazione. La responsabilità a tale riguardo è data ai servizi competenti in materia (art. 32 cpv. 1 OPubl).
- Le traduzioni richieste (nelle lingue tedesca, francese e italiana) dei testi normativi internazionali conclusi dal Consiglio federale nella propria sfera di competenza (art. 7a LOGA) dovranno in futuro essere disponibili non soltanto alla data della seduta del Consiglio federale (come disciplinava la vecchia legge) bensì già all'avvio della procedura di corapporto (art. 32 cpv. 2 lett. a OPubl). Questa modifica esplica effetti soprattutto nella stesura dei testi in lingua italiana, i quali finora dovevano essere disponibili soltanto alla data della seduta del Consiglio federale. Questo disciplinamento si applica anche ai testi dei trattati internazionali e alle risoluzioni internazionali a proposito dei quali dev'essere presentato un messaggio (art. 32 cpv. 2 lett. b OPubl).
- I testi giuridici internazionali devono essere presentati tempestivamente, ossia almeno sette settimane prima della loro entrata in vigore, alla DDIP nella lingua originale e, in forma elettronica, nelle lingue ufficiali richieste (art. 30 cpv. 3 OPubl). Di tali requisiti dovrà essere tenuto conto nell'ambito della procedura necessaria per l'entrata in vigore di un trattato (ratifica) nonché nella determinazione del momento della firma di un trattato. Parallelamente va inserito un oggetto nel sistema CPU e sono caricati i testi.

4 Effetto giuridico della pubblicazione

Il disciplinamento concernente gli effetti giuridici di una pubblicazione non tempestiva di un testo giuridico nella RU è stato inasprito (cpv. art. 8 LPubl). La nuova legge stabilisce concretamente il momento a partire dal quale un atto normativo la cui pubblicazione non è avvenuta tempestivamente esplica pienamente i suoi effetti giuridici: l'atto normativo pubblicato in ritardo vincola i suoi singoli destinatari solo dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella RU (art. 8 cpv. 2 LPubl). Soltanto se pubblicato mediante procedura straordinaria, l'atto normativo esplica pienamente i suoi effetti giuridici e diviene quindi vincolante già *prima* della sua pubblicazione nella RU. In ogni caso la persona interessata ha la possibilità di addurre la prova che non ha avuto conoscenza dell'atto normativo né poteva averne anche usando tutta la diligenza richiesta dalle circostanze (art. 8 cpv. 3 LPubl).

5 Pubblicazione mediante rimando: eccezioni all'obbligo di pubblicazione nelle lingue ufficiali

Nel caso di testi giuridici pubblicati mediante rimando (nella RU appare unicamente un'indicazione che informa dove il testo è pubblicato e può essere ottenuto) è possibile rinunciare eccezionalmente alla redazione di traduzioni se determinate condizioni sono adempite. Tale possibilità era data in passato soltanto nel caso di testi di diritto internazionale. Secondo la nuova legge, la possibilità di limitare eccezionalmente la traduzione del testo in una delle lingue ufficiali o addirittura di rinunciare alla sua traduzione è data anche nel caso di testi del *diritto interno* pubblicati in forma di rimando. In tal caso i testi sono disponibili soltanto in una o due lingue ufficiali. Parimenti, nel caso di testi di diritto internazionale si può rinunciare alla traduzione in una o due lingue ufficiali oppure in tutte e tre. Di conseguenza è possibile in via eccezionale che un testo appaia pubblicato soltanto nella sua lingua originale la quale non deve necessariamente coincidere con una lingua ufficiale. Nella prassi può essere segnatamente il caso di ordinanze e di allegati a ordinanze aventi un contenuto prevalentemente tecnico e una cerchia ristretta e specifica di destinatari. Tale possibilità è data a condizione che le disposizioni contenute in siffatti testi non vincolino direttamente gli interessati o che quest'ultimi utilizzino i testi esclusivamente nella lingua originale (art. 14 cpv. 2 LPubl). Nel dispositivo del decreto del Consiglio federale deve figurare espressamente la lingua (o le lingue) cui si rinuncia.

Nel caso di testi giuridici che non sono sottoposti al Consiglio federale (ad es. ordinanze dipartimentali) la Cancelleria federale decide d'intesa con il dipartimento competente in materia se sono date le condizioni di cui all'articolo 14 capoverso 2 LPubl (art. 28 OPubl).

6 Pubblicazione in forma anonima nella versione elettronica di testi contenenti dati personali

I testi contenenti dati personali protetti ai sensi della legge sulla protezione dei dati andranno pubblicati in forma anonima nella versione elettronica (online, art. 16 cpv. 3 LPubl). È segnatamente il caso dei testi pubblicati nel Foglio federale (notificazioni quali citazioni dinanzi a un tribunale militare, decisioni). Nel brano corrispondente del Foglio federale si rimanda alla raccolta stampata contenente il testo interessato (completo). Una pubblicazione in forma elettronica del testo contenente i dati personali protetti è ammessa unicamente se esiste una corrispondente base legale formale che lo permette. Se esistono i presupposti per una forma anonima, il servizio competente in materia comunica al CPU quali dati vanno resi anonimi. Il CPU esamina inoltre autonomamente se un testo adempie le condizioni necessarie per una pubblicazione in forma anonima.

7 Consegna gratuita della RU, della RS e del FF

La cerchia delle persone autorizzate a ricevere gratuitamente una versione della RU, della RS e del Foglio federale è stata essenzialmente mantenuta (art. 42 OPubl). Rispetto alla normativa precedente, la nuova legge menziona anche i servizi dell'amministrazione parlamentare i quali, dall'entrata in vigore della Costituzione federale del 1999, non appartengono più all'Amministrazione federale. Per contro, il nuovo articolo 42 disciplina una lieve limitazione della consegna gratuita agli aventi diritto (in genere le unità amministrative e i servizi di cui all'articolo 42 cpv. 1 e 2 OPubl), di regola a *un* solo esemplare della RU, della RS e del Foglio federale. Le eccezioni a tale disposizione sono concesse dalla Cancelleria federale nei casi motivati. In merito alla RS è ora offerta la possibilità di scegliere fra la forma stampata e un supporto elettronico di dati (attualmente CD-Rom).

L'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL) redige e gestisce un elenco degli aventi diritto a una consegna gratuita. Tale elenco dev'essere periodicamente esaminato e aggiornato. Il FF chiarisce le autorizzazioni, se del caso con la Cancelleria federale (CPU) e con le unità amministrative interessate.

Un'altra novità è costituita dal fatto che i testi cui si rimanda (pubblicazione mediante rimando) non possono più essere ricevuti gratuitamente.

8 Competenza dei servizi

8.1 Servizio competente in materia

8.1.1 Decisioni concernenti la pubblicazione

I servizi competenti in materia propongono all'attenzione delle autorità decisionali:

- la pubblicazione del testo nella RU o nel FF (cfr. sopra n. 2.1/3.1);
- la non pubblicazione (in via eccezionale) del testo che deve essere mantenuto segreto nell'interesse della difesa nazionale (art. 6 LPubl);
- la pubblicazione (in via eccezionale) del testo mediante rimando (art. 9 cpv. 1 e 2 OPubl);
- la rinuncia (in via eccezionale) a traduzioni nelle lingue ufficiali di testi pubblicati in forma di un rimando (cfr. sopra n. 5);
- la pubblicazione straordinaria (in via eccezionale, art. 13 cpv. 1 OPubl);

8.1.2 Fornitura tempestiva dei testi da pubblicare

Il servizio competente in materia è responsabile della pubblicazione tempestiva dei testi che devono essere pubblicati secondo il diritto sulle pubblicazioni ufficiali (in merito all'iter cfr. l'allegato).

8.1.3 Collaborazione nell'ambito della fase finale di preparazione dei testi destinati alla pubblicazione

Su invito del CPU:

- sono integrate senza indugio le modifiche derivanti dalla procedura di corapporto nei documenti previsti per la pubblicazione;
- sono effettuati senza indugio i controlli finali nonché assegnati i buoni stampa (con o senza riserva).

8.1.4 Segnalazioni

I servizi competenti in materia segnalano:

- alla DDIP le adesioni e le denunce nell'ambito di trattati internazionali (art. 4 cpv. 1 OPubl);
- alla DDIP le riserve, le dichiarazioni, le obiezioni e le comunicazioni formulate da parti contraenti in merito a trattati e a risoluzioni internazionali (art. 4 cpv. 2 e 3 OPubl);
- al CPU⁵ gli atti normativi pubblicati nella RS e divenuti privi d'oggetto (art. 6 lett. a OPubl);
- al CPU la proroga di atti normativi che non erano stati pubblicati nella RS/RU a causa della loro breve durata di validità ma la cui proroga ne rende necessaria la pubblicazione (cfr. art. 3 OPubl);
- alla Cancelleria federale (CPU) nonché direttamente all'ufficio cui compete l'esecuzione dell'atto normativo interessato, gli atti normativi divulgati mediante pubblicazione straordinaria e non emanati dall'Assemblea federale o dal Consiglio federale (art. 13 cpv. 3 OPubl);

⁵ Devono essere annunciati segnatamente gli atti normativi che, a causa della loro applicazione limitata nel tempo e dell'avvenuta esecuzione, sono divenuti privi d'oggetto.

- alla Cancelleria federale (Sezione del diritto) e, in caso di trattati e di risoluzioni internazionali, anche alla DDIP i testi che, secondo l'articolo 6 LPubl non sono pubblicati in virtù dell'obbligo di mantenere il segreto, nel quadro dell'orientamento annuo della Delegazione delle Commissioni della gestione (art. 6 LPubl, art. 8 OPubl);
- all'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica i testi che, a causa della loro pubblicazione mediante rimando non sono pubblicati nella RU. Tali testi sono annunciati anche al CPU in forma elettronica qualora per essi sia predisposta una tiratura separata della Cancelleria federale;
- alla Cancelleria federale (Sezione del diritto, risp. CPU) gli errori contenuti in testi già pubblicati, cui è possibile rimediare mediante rettifica formale o informale nonché adeguamenti (art. 10 e 12 LPubl);
- al CPU la comunicazione concernente la pubblicazione in forma anonima di dati personali nella versione elettronica - concerne soprattutto testi nel Foglio federale - (art. 16 cpv. 3 LPubl).

8.2 Direzione del diritto internazionale pubblico

La Direzione del diritto internazionale pubblico ha i seguenti compiti:

- esegue l'esame della completezza sul piano del contenuto dei trattati e delle risoluzioni internazionali da pubblicare e completa tali testi mediante le indicazioni specifiche del diritto internazionale (entrata in vigore ecc.) entro 3 settimane dalla consegna dei testi e permette a tempo debito la pubblicazione di quest'ultimi da parte del CPU.
- aggiorna regolarmente la banca dati concernente i trattati internazionali <http://www.eda.admin.ch/eda/g/home/foreign/intagr/database.html>.

8.3 Centro delle pubblicazioni ufficiali

Il Centro delle pubblicazioni ufficiali:

- assicura la revisione interna dei testi dei messaggi e del diritto interno (servizi giuridici e servizi linguistici);
- sottopone al servizio competente in materia i testi dei messaggi e del diritto interno definitivamente appurati e pronti per il controllo finale;
- pubblica il più rapidamente possibile nella RU, nel FF o in via straordinaria i testi in seguito alla decisione positiva del Consiglio federale (in caso di ordinanze dipartimentali in seguito alla firma del capo del dipartimento) e al visto stampa;
- provvede affinché i testi del diritto interno e del diritto internazionale siano trattati in modo equivalente nell'ambito della pubblicazione;
- controlla se sono disponibili le traduzioni necessarie per la pubblicazione;
- definisce il ritmo dell'aggiornamento della RS (stampata e su supporto di dati);
- aggiorna correntemente la RS online;
- esamina l'adeguato supporto elettronico di dati sulla base dell'evoluzione tecnica (art. 29 cpv. 2 OPubl);
- sbriga le richieste concernenti l'ottenimento e lo sfruttamento di dati pubblicati nella RU, nella RS e nel FF (art. 35 segg. OPubl);
- esamina la necessità di una pubblicazione in forma anonima di dati personali nel quadro della pubblicazione in versione elettronica del Foglio federale (art. 16 cpv. 3 LPubl).

8.4 Servizi di traduzione/Segreteria per la Svizzera italiana della Cancelleria federale (SSI)

I servizi di traduzione:

- rispettano la parificazione tra diritto interno e testi di diritto internazionale sancita dalla nuova LPubl nel contesto della pubblicazione tempestiva. Rispetto alla prassi precedente, il diritto interno non è prioritario;
- provvedono affinché, nell'ambito delle loro competenze, le traduzioni di trattati e di risoluzioni internazionali siano disponibili già all'avvio della procedura di corapporto (Art. 32 cpv. 2 OPubl);
- la SSI dà al CPU il visto stampa per le versioni italiane dei testi da pubblicare.

8.5 Ufficio federale delle costruzioni e della logistica

L'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL)

- è l'interlocutore per tutte le questioni concernenti la produzione e la distribuzione delle edizioni cartacee e su supporto elettronico di dati (CD-ROM);
- riceve mandati per le forniture inerenti a tirature separate e abbonamenti e provvede a una fornitura e a una fatturazione corrette di emolumenti;
- tiene a disposizione i testi destinati alla distribuzione e stabilisce d'intesa con il CPU gli emolumenti conformemente all'ordinanza sugli emolumenti;
- decide in merito alle procedure di stampa, impartisce mandati a fornitori e assicura il relativo finanziamento.

9 Svolgimento della procedura

Legge con messaggio

Ordinanza del Consiglio federale

Ordinanza dipartimentale

Trattato internazionale la cui conclusione compete autonomamente al Consiglio federale

Trattato internazionale con messaggio